

# **REGOLAMENTO**

(ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n° 567 del 10\10\96 e successive modifiche)

## **ART. 1**

### (ISTITUZIONE DELLA CONSULTA)

La Consulta Provinciale degli Studenti di Verona è costituita da due rappresentanti degli studenti per ciascun Istituto o Scuola d'Istruzione Secondaria Superiore della Provincia, a norma del D.P.R. 156\99.

Tali studenti partecipano al Comitato Studenti del proprio Istituto e, previa autorizzazione, possono essere presenti al Consiglio di Istituto per riferire sulle attività svolte dalla Consulta.

## **ART. 2**

### (FUNZIONI DELLA CONSULTA)

La Consulta Provinciale degli Studenti di Verona ha il compito di assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte la istituzione secondaria superiore della provincia e le sue funzioni sono di tipo informativo, di confronto e propositivo.

La Consulta:

- a) assicura il più ampio confronto fra gli studenti di tutte la istituzione secondaria superiore della provincia e formula proposte di intervento che superino la dimensione del singolo Istituto, anche sulla base di accordi di rete previsti dal art. 7 del D.P.R. n° 275\99;
- b) formulare proposte ed esprimere pareri agli Uffici scolastici, agli enti locali competenti e agli organi collegiali in questione attinenti le problematiche studentesche;
- c) collabora con gli organi dell'amministrazione scolastica e con i centri di informazione e consulenza previsti dai commi 17 e 18 art. 326 del D.P.R. 297\94 alla realizzazione di progetti di attività informativa e di consulenza, finalizzata alla prevenzione e cura delle tossicodipendenze e alla lotta contro l'abuso dei farmaci e di altre sostanze;

- d) istituisce, in collaborazione con l'Ufficio scolastico locale, uno sportello di informazione per gli studenti con particolare riferimento all'applicazione del regolamento D.P.R. 567\96 e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e alle attività di orientamento;
- e) designa i rappresentanti degli studenti dell'Organo di Garanzia Regionale (art. 5 del D.P.R. 249\98 così come sostituito dal D.P.R. 235\07).
- f) Promuove il confronto e la discussione riguardo tutto ciò che concerne l'istruzione, e si propone di analizzare e valutare in maniera critica e costruttiva ogni iniziativa scolastica.

### **ART. 3**

(PRESIDENTE: COMPITI)

Il Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti:

- a) rappresenta la Consulta in tutti gli incontri con Autorità o altri organi;
- b) funge da moderatore durante le riunioni della Consulta;
- c) fa di diritto parte della Giunta e la presiede;
- d) funge da intermediario tra l'USP e la Consulta;
- e) propone alla giunta il nominativo di colui che svolgerà la funzione di Vice Presidente;
- f) decade di diritto in caso di conseguimento del diploma, di abbandono degli studi in corso o di iscrizione al altro istituto scolastico;
- g) redige, in collaborazione con la Giunta, il bilancio economico annuale al termine della propria carica o lo presenta in plenaria alla prima riunione;
- h) è membro di diritto del Coordinamento Regionale delle Consulte del Veneto.

### **ART. 4**

(PRESIDENTE: ELEZIONI)

1. Nella prima riunione, successiva alla designazione da parte dei Comitati Studenteschi dei nuovi componenti la CPS, si procede all'elezione del presidente della Consulta.
2. Sono candidati tutti gli studenti che ne diano disponibilità. L'elezione avviene a scrutinio segreto e ogni membro della CPS può esprimere un'unica preferenza.
3. Risulta eletto il candidato che alla prima votazione raggiunge il 50 % + 1 delle preferenze dei voti, in presenza del numero legale; nel caso nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta si procede al ballottaggio tra i due candidati che alla prima votazione hanno conseguito il maggior numero di voti.
4. Qualora non sia possibile determinare, per parità di voti, i due candidati al ballottaggio, si procederà ad una seconda votazione, a maggioranza semplice, tra i candidati che hanno conseguito i due maggiori quorum (ad esempio: A 40%, B 25 %, C 25%, D 10 %; A,B,C partecipano alla seconda votazione).

### **ART. 5**

(VICE PRESIDENTE: NOMINA E FUNZIONI)

1. Il Vice Presidente è proposto dal Presidente e confermato dalla Giunta.
2. Il Vice Presidente della CPS:
  - a) fa le veci del Presidente in caso di assenza di o di impossibilità di quest'ultimo;

- b) subentra, fino a successive elezioni al Presidente qualora questi si dimetta o decada di diritto (come da art. 3 punto f del presente regolamento);
- c) deve partecipare alle riunioni della Giunta senza diritto di voto, nel caso non ne sia membro.

### **ART. 6**

#### (GIUNTA: COMPITI)

1. La Giunta:
  - a) Convoca la Consulta;
  - b) Stabilisce l'O.d.G. delle riunioni della Consulta;
  - c) Ha potere decisionale per quanto concerne decisioni urgenti o delibere di minor importanza;
  - d) è l'organo di riferimento della Consulta e può chiedere notifica del lavoro svolto dalle commissioni;
  - e) esamina preventivamente ogni proposta destinata alla Consulta;
  - f) relaziona alla Consulta ogni argomento all'O.d.G.
  - g) riceve petizioni, mozioni, proposte dai vari componenti della Consulta, da inserire nell'O.d.G. della prima riunione in calendario;
  - h) riceve dall'USP di Verona tutte le informazioni concernenti le questioni da deliberare e la relativa documentazione;
  - i) approva lo stanziamento dei fondi per le attività della Consulta.

### **ART. 7**

#### (GIUNTA: ELEZIONI)

1. La giunta è composta da undici membri eletti dalla Consulta secondo i seguenti criteri:
  - a) un seggio assegnato di diritto al Presidente della CPS;
  - b) un seggio assegnato ad ognuno dei tre principali indirizzi scolastici: licei, istituti tecnici ed istituti professionali;
  - c) un seggio assegnato alle scuole non-statali;
  - d) sei seggi assegnati per votazione della Consulta in seduta plenaria, uno dei quali è riservato, in caso di ballottaggio, al candidato non eletto nelle elezioni del Presidente.
2. La Giunta viene eletta nella prima riunione, a scrutinio segreto, successivamente all'elezione del Presidente della Consulta. Le elezioni di cui al comma 1 punto *b*, *c* e *d* avverranno in maniera tale da consentire ai candidati non eletti ai punti *b* e *c* di riproporsi come candidati al punto *d*.
3. Per quanto riguarda il comma 1 punto *b* la Consulta si suddividerà nei quattro settori sopraindicati per eleggere il rispettivo rappresentante. Sono candidati tutti gli studenti che ne diano disponibilità. Ogni membro può esprimere, all'interno del proprio settore un'unica preferenza.
4. Per quanto riguarda il comma 1 punto *d* si considerano candidati tutti gli studenti che ne diano disponibilità. Ogni membro può esprimere un massimo di due preferenze.
5. Per l'elezione dei componenti della Giunta, a parità di voto, sarà criterio preferenziale la prospettiva di una più lunga carriera scolastica.

### **ART. 8**

#### (SEGRETARIO: NOMINA E FUNZIONI)

1. Il Segretario è proposto dalla Giunta e confermato dalla plenaria.
2. Il Segretario della CPS:
  - a) redige il verbale delle plenarie e delle giunte;
  - b) affianca il Presidente e il Vice Presidente nell'ufficio di presidenza con compiti di segreteria;
  - c) partecipa alle riunioni della Giunta senza diritto di voto, nel caso non ne sia membro.

### **ART. 9**

#### (UFFICIO DI PRESIDENZA)

1. L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente, dal Vice presidente e dal Segretario.
2. L'Ufficio di presidenza della CPS:
  - a) convoca la Consulta in caso di insufficienza del numero legale per la votazione in Giunta o per l'impossibilità della stessa di riunirsi;
  - b) stabilisce l'O.d.G. della Giunta;
  - c) cura l'esecuzione delle delibere, di cui si fa garante.

### **ART. 10**

#### (MODALITÀ DI CONVOCAZIONE)

1. La CPS è convocata, in prima seduta, dal USP di Verona entro 15 giorni dallo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe (come da art. 6 D.P.R. 567/96<sup>1</sup>).
2. In seguito la CPS si riunisce periodicamente, per un numero di volte non inferiore a quattro sedute plenarie in orario mattutino, secondo quanto stabilito dalla Giunta di anno in anno, in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dall'USP di Verona.
3. Su richiesta di una o più componenti, la Consulta può invitare alle sedute, a titolo consultivo e senza diritto di voto, persone che direttamente o indirettamente possono portare uno specifico contributo alle iniziative programmate dalla CPS o alla soluzione di problemi inerenti le stesse.
4. L'avviso di convocazione, contenente l'O.d.G. sarà inviato ai componenti della CPS via fax o via e-mail, con preavviso di almeno dieci giorni per le convocazioni ordinarie e di tre per quelle urgenti.
5. I fax o le e-mail di convocazione devono sempre riportare l'O.d.G., la sede, l'ora, il giorno della convocazione e l'eventuale motivo di urgenza.
6. L'Ufficio di Presidenza è tenuto a convocare d'urgenza la Consulta, qualora sia richiesto da almeno un terzo dei componenti della Consulta, in base ad un motivato O.d.G.

---

<sup>1</sup> L'art. 6 del D.P.R. 567/96 stabilisce che i rappresentanti in Consulta debbano essere eletti **entro il 31 ottobre**.

### **ART. 11**

#### (DISCUSSIONI E DELIBERE)

1. La discussione è moderata dal Presidente, che può fissare una durata massima degli interventi allo scopo di mantenere la "par condicio".
2. Il Presidente è tenuto a concedere immediatamente la parola ad un membro della Giunta, anche al di fuori dell'ordine di iscrizione a parlare, qualora questa sia richiesta per una mozione d'ordine.
3. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti validi espressi (50% + 1 dei voti), intendendosi quindi escluse le astensioni, ed in presenza del numero legale (50% + 1 dei componenti CPS). Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale.
4. Le votazioni su una delibera potranno avvenire a scrutinio segreto in seguito ad approvazione della plenaria.
5. Le votazioni su una delibera, a richiesta di un membro della CPS, potranno avvenire anche su una parte delle delibere stese.

### **ART. 12**

#### (VERBALI)

1. Per ogni seduta della Consulta o della Giunta viene redatto un verbale da un componente designato (segretario).
2. Tutti i verbali della Consulta e della Giunta devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario della CPS di Verona<sup>2</sup>.
3. Tutti i verbali sono custoditi presso la sede della Consulta Provinciale e possono essere consultati e/o fotocopiati solo in sede, previa autorizzazione di almeno un membro della Giunta<sup>3</sup>.

### **ART. 13**

#### (SEDE ED ATTREZZATURE)

1. La CPS dispone di una sede fissa presso un Istituto della Provincia di Verona e di alcune attrezzature necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni.
2. L'uso della sede e delle attrezzature in essa contenute è strettamente connesso all'attività della CPS; non è previsto alcun caso che esuli dalla funzione di questa.
3. L'accesso alla sede della CPS è consentito previa esibizione del cartellino identificativo.
4. Gli orari di accesso alla sede corrispondono a quelli di apertura dell'Istituto in cui essa è ospitata, secondo il calendario preventivamente concordato con il Dirigente dello stesso.

### **ART. 14**

#### (COMMISSIONI)

---

<sup>2</sup> Ogni verbale deve essere firmato in originale dal Presidente e dal Segretario in triplice copia; una copia resta nella sede della CPS, una copia resta al Segretario e una copia va al Presidente.

<sup>3</sup> I membri della Giunta che autorizzano la visione e la copia dei verbali sono tenuti ad informare il Presidente.

1. La CPS può formare Commissioni; il numero ed il campo di azione di esse viene deciso dalla Giunta in base alle esigenze riscontrate.
2. Possono far parte delle commissioni tutti i componenti della Consulta, compresi Presidente e membri della Giunta, che ne diano disponibilità. La Giunta valuterà di volta in volta il numero massimo per ogni Commissione.
3. Ogni commissione nomina un proprio coordinatore che, alla fine del lavoro svolto, o su richiesta della Giunta, relazionerà sull'operato della Commissione stessa.
4. Le uniche commissioni permanenti sono quelle di coordinamento territoriale<sup>4</sup>, corrispondenti ai poli scolastici di San Bonifacio, Bussolengo, Villafranca con Valeggio e Legnago (con Cerea e Isola della Scala). Queste sono formate<sup>5</sup> dai componenti della CPS rappresentanti nelle scuole di tali zone; ciascuna di tali commissioni ha un proprio referente.

### **ART. 15**

#### (MODIFICHE AL REGOLAMENTO)

Un'eventuale proposta di modifica del Regolamento, anche se presentato da un solo membro della CPS, viene inserito nell'O.d.G. della prima plenaria in programma. Gli artt. 1;2;3 sono immutabili.

La modifica totale o parziale degli articoli del presente Statuto è possibile attraverso il consenso generale dell'assemblea mediante una votazione che raggiunga una maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.

### **ART. 16**

#### (ASSENZE)

1. Nel caso un componente della CPS non possa rispondere per valide motivazioni alla convocazione della Consulta stessa, è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente o a un membro della Giunta la sua assenza.  
Se uno studente risulta assente a tre riunioni plenarie non consecutive o a due consecutive senza darne comunicazione, è considerato decaduto.  
Prima di comunicare all'Istituto di appartenenza la decadenza dello studente dall'incarico di rappresentante presso la CPS e la richiesta di sostituzione dello stesso da parte del Comitato Studentesco d'Istituto, è compito del Presidente e della Giunta informarsi sulle cause delle assenze.  
Qualora i motivi delle assenze non fossero riscontrabili e giustificate mediante uno dei certificati sotto richiesti, sarà a totale discrezione della Giunta decidere se dichiarare decaduti dai propri incarichi il/i rappresentanti passibili di questo comma.
2. Se un membro della Giunta risulta assente senza darne comunicazione e comprovata giustificazione, decade dall'incarico e verrà sostituito attraverso nuova elezione.

---

<sup>4</sup> Tali commissioni hanno i compiti di mettere in rete le attività studentesche e di rappresentanza delle zone di competenza, se necessario possono relazionarsi con i relativi enti locali (es: comuni, provincia, ecc). Delle attività in svolgimento sul territori di competenza deve sempre essere informata la Giunta e il Presidente che devono autorizzarle.

<sup>5</sup> È buona prassi coinvolgere in tali commissioni anche i rappresentanti degli Studenti in Consiglio d'Istituto delle scuole facenti parte a tali aree, in quanto per tali commissioni è di vitale importanza la collaborazione fra i vari gradi di rappresentanza studentesca.

3. Vengono ammesse le seguenti giustificazioni certificate:

- certificato del medico curante;
- certificato del Dirigente Scolastico dell'Istituto di appartenenza per attività scolastiche o istituzionali;
- certificato del Distretto Militare;
- certificato delle associazioni sportive di appartenenza;
- certificato del datore di lavoro.

#### **ART. 17**

(ORGANO AUSILIARIO<sup>6</sup>)

Ogni studente che abbia fatto parte per almeno un anno della Giunta della CPS e che abbia terminato il corso di studi secondario, ha la possibilità di entrare a far parte di un Organo Ausiliario della CPS stessa, previo accordo con la Giunta. Tale Organo non ha potere di limitare l'attività della Consulta ma può rendersi disponibile per fornire consulenza e per partecipare alle attività promosse dalla CPS.

#### **ART. 18**

(DOCENTE REFERENTE)

Il Docente referente della CPS è il principale tramite tra la Consulta e l'USP di Verona. Tale docente collabora con gli Studenti per garantire la funzionalità operativa. Deve assicurare la legalità di tutto ciò che riguarda l'ambito amministrativo e finanziario, deve dunque avere la possibilità di conoscere tutte le spese deliberate. Deve occuparsi delle mansioni burocratiche che gli studenti membri della CPS non possono eseguire poiché impegnati negli orari scolastici. Partecipa a tutti i lavori della CPS nel rispetto dell'autonomia della Consulta e dei suoi singoli componenti. Deve rispettare l'autogestionalità della Consulta, può esprimere pareri ma non può influenzare le linee di indirizzo della CPS stessa.

#### **ART. 19**

(COORDINAMENTO REGIONALE DELLE CONSULTE DEL VENETO:  
NOMINA E FUNZIONI)

1. Il Coordinamento Regionale delle Consulte del Veneto è un organo di rappresentanza<sup>7</sup> composto da tre<sup>8</sup> rappresentanti per ogni Consulta provinciale, fra cui il Presidente ne è membro di diritto (art3 punto h).
2. Nella prima riunione di Giunta, successiva all'elezione del Presidente e dei componenti di Giunta, si procede all'elezione dei membri del Coordinamento Regionale delle Consulte del Veneto.
3. Sono candidati tutti gli studenti facenti parte della Giunta che ne diano disponibilità. L'elezione avviene a scrutinio segreto e ogni membro di Giunta può esprimere un'unica preferenza.
4. Risultano eletti i due candidati che alla prima votazione ottengono il maggior numero di preferenze.

<sup>6</sup> Tale organo è previsto dal D.P.R 567/96 art 6 punto 4.

<sup>7</sup> Tale organo è stabilito dal D.P.R. 567/96 art 6 punto 5.

<sup>8</sup> Il numero dei componenti varia a seconda di quanto stabilito dall'USR e dal competente Dirigente Tecnico.